



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su questione di massima di particolare importanza - Ricorso civile n. 28609/2010 (Rif. foglietto n. 103)

Rel. 102

Roma, 24 maggio 2012

Oggetto: VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - Riconoscimento dei vizi da parte del venditore - Impegno del venditore ad eliminarli - Natura - Effetti - In ordine alla prescrizione dei diritti del compratore.

SOMMARIO

1. Fattispecie e questione.
2. La sentenza n. 13294 del 2005 delle Sezioni Unite.
3. La sentenza n. 747 del 2011 della Sezione Terza.
4. L'ordinanza n. 4844 del 2012 della Sezione Seconda.
5. Il contributo della dottrina.
 - 5.1. Sulla decisione delle Sezioni Unite.
6. La «conformità» del bene nel diritto comunitario.
 - 6.1. Regolamento europeo della vendita.
7. Osservazioni conclusive.
 - 7.1. Sulla tesi della prescrizione breve *ex art. 1495 cod. civ.*
 - 7.2. Sulla tesi della prescrizione breve *ex artt. 1667 e 2226 cod. civ.*
 - 7.3. Sulla tesi della prescrizione ordinaria *ex art. 2946 cod. civ.*

1. Fattispecie e questione.

I connotati della fattispecie sono di particolare rilievo, giacché essi restringono i termini della questione e ne permettono il giusto inquadramento.

Un'impresa vende un macchinario industriale ad un'altra impresa, la quale ne denuncia l'inidoneità al funzionamento automatico.

L'impresa venditrice promette di eliminare il difetto, ed anzi interviene all'uopo, ma senza esito.

A fronte delle decisioni dei giudici di merito, che dichiarano estinta la garanzia edilizia per prescrizione annuale *ex art. 1495 cod. civ.*, l'impresa compratrice sostiene che, tramite il riconoscimento del vizio e l'impegno ad eliminarlo, la venditrice abbia novato il suo originario debito e, comunque, abbia assunto un nuovo obbligo di *facere*, in ogni caso attivando il termine ordinario di prescrizione decennale, in luogo del termine speciale di prescrizione breve.

Trattasi, quindi, di un rapporto negoziale fra imprese, e non di un rapporto di consumo; trattasi, cioè, per usare una terminologia economicistica ormai penetrata nell'uso giuridico, di un rapporto *business-to-business*, e non di un rapporto *business-to-consumer* (*infra*, § 6.1). Non rileva, dunque, se non per i profili sistematici generali, la disciplina sulla vendita dei beni di consumo, ove la tutela rimediabile del compratore è accentuata in funzione protettiva del soggetto debole (*infra*, § 6).

Trattasi, inoltre, di un rapporto negoziale ad oggetto relativamente infungibile, come dimostra la circostanza che tra le parti sia fatta questione unicamente di riparazione, e non anche di sostituzione, del macchinario; trattasi, cioè, di operatori economici di dimensioni non grandi, appartenenti alla categoria della *small or medium-sized enterprise* (*infra*, § 6.1), la cui struttura non è attrezzata a risolvere un problema di malfunzionamento tramite rimpiazzo del macchinario difettoso. Non rileva, dunque, la tematica dell'impegno di sostituzione della cosa venduta, quale fonte di un obbligo di *dare*, ma la tematica dell'impegno di riparazione, quale fonte di un obbligo di *facere*.

La questione concerne il c.d. vizio redibitorio, che rende la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (art. 1490 cod. civ.), vizio per il quale il diritto alla garanzia è sottoposto dall'art. 1495 cod. civ. al termine di prescrizione dell'anno dalla consegna, oltre che al termine di decadenza degli otto giorni dalla scoperta; estesa alla mancanza di qualità, promesse o essenziali, carenza per la quale l'art. 1497 cod. civ. richiama i termini dell'art. 1495 cod. civ., la questione non riguarda, viceversa, l'*aliud pro alio datum*, fattispecie a quei termini pacificamente sottratta, giacché relativa alla consegna di un bene non soltanto viziato o carente, ma, in radice, "altro" rispetto al pattuito.

Posta entro tali limiti, la questione chiede se il c.d. riconoscimento operoso del venditore, che riconosca il vizio redibitorio e si impegni ad eliminarlo mediante un *facere*, produca, in ordine alla prescrizione dei diritti del compratore, estraneo alla qualifica di consumatore:

a) l'effetto minore di interrompere la prescrizione *ex art. 1495 cod. civ.*, attivando un nuovo corso annuale secondo il medesimo regime speciale della vendita;

b) l'effetto intermedio di eccitare la prescrizione *ex* artt. 1667 e 2226 cod. civ., attivando un nuovo corso biennale o annuale secondo il regime speciale dell'appalto o, rispettivamente, della locazione d'opera;

c) l'effetto maggiore di eccitare la prescrizione *ex* art. 2946 cod. civ., attivando un nuovo corso decennale secondo il regime ordinario dell'obbligazione contrattuale.

2. La sentenza n. 13294 del 2005 delle Sezioni Unite.

Il precedente delle Sezioni Unite non riguarda, almeno in modo specifico, la questione del termine di prescrizione e degli effetti che su di esso produce l'impegno del venditore ad eliminare i vizi della cosa.

Tale precedente concerne la qualificazione giuridica di siffatto impegno, essendo stata rimessa alle Sezioni Unite la questione se esso integri novazione oggettiva dell'obbligazione di garanzia ed estingua, quindi, l'*actio quanti minoris* del compratore.

Ad avviso del Collegio, «l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all'uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico), di per sé, non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 cod. civ.) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 cod. civ.), ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ., ai fini dell'esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 cod. civ.), sostanziosamente tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 cod. civ.)», giacché «solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o *per facta concludentia*), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva»¹.

La trama argomentativa che conduce a questo esito si incentra sul «risultato economico» del negozio di compravendita.

Nella ricostruzione delle Sezioni Unite, ove pure la garanzia edilizia fosse sistemata fra le obbligazioni del venditore (ciò che è oggetto di una classica battaglia dogmatica), dovrebbe comunque ammettersi che «l'impegno del venditore a riparare la cosa viziata non abbia affatto valore novativo della precedente obbligazione, ma attuativo della stessa, nel senso che esso è esclusivamente preordinato ad attuare il risultato economico che il compratore si prefigurava di ottenere dal contratto di compravendita»².

Per vero, «l'impegno del venditore non rappresenta un *quid novi* con effetto estintivo-modificativo della garanzia, ma semplicemente un *quid pluris* che serve ad ampliarne le modalità di attuazione, nel senso di consentire al compratore di essere svincolato dalle condizioni e dai termini di cui all'art. 1495 cod. civ., particolarmente brevi, come la prescrizione annuale, rispetto a quella decennale»³.

¹ Cass., Sez. U, Sentenza 21 giugno 2005, n. 13294, § 16.

² Cass., Sez. U, Sentenza 21 giugno 2005, n. 13294, § 15.2.

³ Cass., Sez. U, Sentenza 21 giugno 2005, n. 13294, § 15.3.

Esclusa l'automatica portata novativa, «si tratta di assegnare un significato, ai fini dell'esercizio delle azioni edilizie e del relativo termine prescrizione, alla circostanza che fra le parti è in corso, per l'impegno assunto dal venditore, un tentativo di far ottenere al compratore il risultato che egli aveva il diritto di conseguire fin dalla conclusione del contratto di compravendita» e «altro significato non può essere che quello di svincolare il compratore dai termini e condizioni per l'esercizio delle azioni edilizie, atteso che queste non vengono da lui esercitate in pendenza degli interventi del venditore finalizzati all'eliminazione dei vizi redibitori, al fine di evitare di frapporre ostacoli, secondo la regola della correttezza (art. 1175 cod. civ.), alla realizzazione della prestazione cui il venditore è tenuto»⁴.

Risulta piuttosto nitida l'ambivalenza di questo apparato motivazionale nei suoi potenziali riflessi sulla tematica della prescrizione, che peraltro – come già detto – non costituiva l'oggetto immediato della decisione.

All'impegno del venditore circa l'eliminazione del vizio redibitorio, ove anche di esso non sia provata la specifica essenza novativa, viene attribuito l'effetto di «svincolare» il compratore dai termini di cui all'art. 1495 cod. civ.

D'altro canto, nel riconoscimento operoso del venditore sono evidenziati i caratteri del riconoscimento di debito, interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ.

Orbene, ciò può intendersi nel duplice ed opposto senso per cui: *i*) interrotto il termine speciale annuale, riprende a decorrere *ex novo* il termine stesso, essendo il compratore «svincolato» non dal termine di prescrizione *ex art.* 1495 cod. civ., astrattamente considerato, ma da quel termine nella parte concretamente decorsa, che viene infatti azzerata; *ii*) interrotto il termine speciale annuale, inizia a decorrere il termine ordinario decennale, essendo il compratore «svincolato» – davvero e definitivamente – dal termine di prescrizione *ex art.* 1495 cod. civ.

Indubbiamente, la lettura *sub i*) meglio si attaglia al meccanismo interruttivo, giacché la lettura *sub ii*) parrebbe individuare la “estinzione” del termine breve, piuttosto che la sua “interruzione”, se è vero che questo termine più non riprende a decorrere.

Eppure, in un altro passo di motivazione, il *quid pluris* che l'impegno del venditore circa l'eliminazione dei vizi apporta alla tutela del compratore è descritto nel senso della liberazione «dai termini di cui all'art. 1495 cod. civ., particolarmente brevi, come la prescrizione annuale, rispetto a quella decennale»⁵.

L'incertezza esegetica sulla implicita posizione delle Sezioni Unite riguardo al termine di prescrizione deriva, in larga misura, dallo stato anteriore della giurisprudenza di legittimità.

V'era un ampio orientamento che fondava la tesi della prescrizione decennale sul carattere novativo dell'impegno del venditore⁶.

Tuttavia, un altro indirizzo affermava l'operatività della medesima prescrizione senza riferirla all'ipotesi novativa⁷.

⁴ Cass., Sez. U, Sentenza 21 giugno 2005, n. 13294, § 15.4.

⁵ Cass., Sez. U, Sentenza 21 giugno 2005, n. 13294, § 15.3.

⁶ Cass., Sez. 2, Sentenza 12 maggio 2000, n. 6089; Cass., Sez. 2, Sentenza 19 giugno 2000, n. 8294.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che le decisioni appartenenti a quest'ultimo indirizzo «focalizzano l'indagine esclusivamente sulla non operatività dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. per effetto dell'impegno assunto dal venditore di eliminare i vizi, danno rilievo assorbente alla manifestazione unilaterale di quest'ultimo, non facendo alcun riferimento all'effetto estintivo-sostitutivo della precedente obbligazione, che, in assenza di un accordo delle parti, non potrebbe evidentemente prodursi»⁸.

Con ogni evidenza, se la decennialità del termine di prescrizione è sostenibile tanto nella prospettiva della novazione, quanto al di fuori di essa, la pertinente questione non poteva che assumere un ruolo marginale in un arresto specificamente dedicato al tema del carattere novativo dell'impegno del venditore.

D'altronde, nel quadro giurisprudenziale del tempo, figurava anche un precedente, seppure isolato, che, in difetto di specifica prova degli elementi costitutivi della novazione, correlava all'impegno del venditore di eliminare il vizio redibitorio l'unico effetto di interrompere il termine annuale di prescrizione *ex art.* 1495 cod. civ., senza sostituzione col termine ordinario di prescrizione decennale⁹.

3. La sentenza n. 747 del 2011 della Sezione Terza.

Nella giurisprudenza di legittimità successiva all'intervento delle Sezioni Unite, è prevalso l'indirizzo favorevole all'applicazione del termine decennale di prescrizione ordinaria.

Talora, questa soluzione è stata giustificata con l'argomento della novazione oggettiva del rapporto, quale effetto dell'impegno del venditore di eliminare il vizio redibitorio¹⁰.

A volte, peraltro, non si è ritenuto necessario evocare a fini giustificativi l'istituto novativo¹¹.

Il quadro teorico di riferimento si è mantenuto assai incerto, figurando anche l'ipotesi, avanzata in tema di sostituzione della cosa viziata, di una novazione oggettiva che tuttavia non muti il regime prescizionale *ex art.* 1495 cod. civ.¹².

Comunque, ha evidenziato maggior forza relativa la tesi più favorevole all'acquirente.

Una recente pronuncia della Sezione Terza offre un articolato tentativo di sistemazione della fattispecie, riferita peraltro all'azione di esatto adempimento attuativa dell'impegno di eliminazione del vizio, piuttosto che ad un'*actio redhibitoria* o *quanti minoris*¹³.

⁷ Cass., Sez. 2, Sentenza 29 agosto 1997, n. 8234; Cass., Sez. 2, Sentenza 13 dicembre 2001, n. 15758.

⁸ Cass., Sez. U, Sentenza 21 giugno 2005, n. 13294, § 9.2; in particolare, Cass., Sez. 2, Sentenza 14 novembre 1994, n. 9562, senza riferirsi alla novazione oggettiva, qualifica l'impegno del venditore di eliminazione dei vizi come una promessa unilaterale, fonte di un'obbligazione autonoma, svincolata dai termini edilizi.

⁹ Cass., Sez. 2, Sentenza 29 dicembre 1994, n. 11281.

¹⁰ Cass., Sez. 2, Sentenza 31 ottobre 2008, n. 26327.

¹¹ Cass., Sez. 2, Sentenza 26 marzo 2010, n. 7301.

¹² Cass., Sez. 2, Sentenza 7 febbraio 2007, n. 2631.

¹³ Cass., Sez. 3, Sentenza 14 gennaio 2011, n. 747.

Innanzitutto, e risolvendo in favore del compratore una risalente disputa teorica (*infra*, § 6), la decisione ammette l'azione di esatto adempimento *ex empto*¹⁴.

Aderendo all'indicazione delle Sezioni Unite, il Collegio esclude poi la valenza novativa del riconoscimento operoso del venditore, trattandosi di procurare al compratore il medesimo «risultato economico» da lui atteso sin dall'origine del rapporto e vertendo, quindi, in una fase attuativa della garanzia, intesa come «procedimento»¹⁵.

In siffatta concezione procedimentale, il riconoscimento attivo del venditore esaurisce la fase del rapporto cui ineriscono le limitazioni temporali *ex art.* 1495 cod. civ. – limitazioni «affatto eccezionali» e connesse alle esigenze di stabilità negoziale –, a queste sostituendosi, nella nuova fase attuativa, la regola generale della prescrizione ordinaria¹⁶.

Dunque, non la novazione dell'«obbligazione di garanzia» trasformerebbe il regime della prescrizione, ma la novità di fase del «procedimento di garanzia».

4. L'ordinanza n. 4844 del 2012 della Sezione Seconda.

L'ordinanza interlocutoria, emessa sul ricorso in epigrafe, evidenzia come la questione del termine prescrizionale, applicabile nell'ipotesi in cui il venditore riconosca il vizio redibitorio e si impegni ad eliminarlo, costituisca «un nodo tuttora problematico»¹⁷.

Il Collegio rimettente mostra di propendere per la stabilità del regime di prescrizione, che non dovrebbe spostarsi dal termine breve *ex art.* 1495 cod. civ. al termine ordinario *ex art.* 2946 cod. civ.: «diversamente, si assegnerebbe all'impegno del venditore alla riparazione – di per sé preordinato ad attuare il risultato economico che il compratore si prefigurava *ab origine* di ottenere dal contratto di compravendita – la funzione, ulteriore e costitutiva, di modificare il regime di prescrizione del diritto nascente dal rapporto sottostante»¹⁸.

L'identità del «risultato economico» non osterebbe solo alla novazione oggettiva, come per le sentenze già richiamate (*supra*, § 2, § 3), ma finanche all'innovazione del regime prescrizionale.

Sottolineando l'esigenza di reintegrare la certezza giuridica su un importante profilo disciplinare della vendita codicistica, l'ordinanza ipotizza che la «promessa di *facere* del venditore» si collochi «in un quadro di sostanziale conferma dello statuto della garanzia di base» e rimarca la necessità di coniugare stabilità del negozio e protezione del compratore «in una dimensione di disciplina europea del contratto»¹⁹.

Il riferimento alla continuità tra «promessa di *facere* del venditore» e «garanzia di base» evoca la questione dell'«obbligazione di garanzia» *ex art.* 1476, n. 3, cod. civ. e

¹⁴ Cass., Sez. 3, Sentenza 14 gennaio 2011, n. 747, § 9.

¹⁵ Cass., Sez. 3, Sentenza 14 gennaio 2011, n. 747, § 12.

¹⁶ Cass., Sez. 3, Sentenza 14 gennaio 2011, n. 747, § 19.

¹⁷ Cass., Sez. 2, Ordinanza 26 marzo 2012, n. 4844, § 7.

¹⁸ Cass., Sez. 2, Ordinanza 26 marzo 2012, n. 4844, § 4.

¹⁹ Cass., Sez. 2, Ordinanza 26 marzo 2012, n. 4844, § 7.

dell'«azione di esatto adempimento», questione tradizionale che ha preso luce nuova dalla disciplina comunitaria della vendita dei beni di consumo (*infra*, § 6).

Nel richiamo alla «disciplina europea del contratto» può leggersi una manifestazione di riguardo per la recente proposta di Regolamento europeo sul diritto comune della vendita, che contiene invero significative disposizioni su rimedi di conformità, relativa prescrizione ed effetti del riconoscimento del diritto (*infra*, § 6.1).

5. Il contributo della dottrina.

Già all'indomani dell'entrata in vigore del codice civile, un'accreditata dottrina, misurandosi col termine di prescrizione delle azioni edilizie, la cui introduzione è di quel codice una novità, graduava più fattispecie, con diversità di effetti: «1) il riconoscimento puro e semplice dei vizi da parte del venditore importa esenzione dall'obbligo di denunciarli entro otto giorni (sullo stesso piano è l'occultamento dei vizi); 2) il riconoscimento non solo dei vizi, ma anche del diritto che ha il compratore di ottenere la risoluzione o una data diminuzione del prezzo (il riconoscimento dei vizi, come è chiaro, non implica anche questo maggiore riconoscimento) interrompe la prescrizione e costituisce il termine iniziale di una nuova prescrizione, avente la medesima durata; 3) l'accordo tra venditore e compratore, con cui il primo si obbliga specificamente a tenere indenne il secondo dalle conseguenze dei vizi, sia coi mezzi previsti dalla legge (risoluzione o diminuzione del prezzo), sia con altri mezzi (riparazione, sostituzione della cosa o della parte difettosa, ecc.), fa sorgere una nuova obbligazione (effetto novativo), che sarà soggetta alla prescrizione normale, invece che a quella, più breve, dell'art. 1495»²⁰.

Questa impostazione rappresenta la base di gran parte della successiva elaborazione dottrinale, che si è impegnata a verificare ragioni, limiti e forme di esercizio della proposta graduazione, soffermandosi in particolare sui margini d'interferenza dell'istituto della novazione oggettiva.

Così, per un'opinione, il passaggio dal termine speciale al termine ordinario postula che l'impegno del venditore riguardi una prestazione diversa dall'originaria prestazione contrattuale, in quanto, ove concernesse semplicemente una «prestazione succedanea», esso avrebbe «valore ricognitivo e non novativo» e, quindi, non potrebbe spiegare effetto maggiore che quello di interrompere il termine annuale²¹.

La spiegazione teleologica argomenta che, rispondendo la prescrizione breve all'interesse del venditore per la delimitazione temporale dell'incertezza sulla stabilità del negozio, più non ne sussista la *ratio*, una volta sciolto, per accordo delle parti, il dubbio sul carattere definitivo dell'acquisto²².

²⁰ PUGLIESE, *Questioni in materia di vizi redibitori*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1944, p. 306. Un autore ha qualificato il termine annuale *ex art. 1495 cod. civ.* come termine di decadenza, attesa la natura incondizionata dell'effetto (che si produce «in ogni caso»), non compatibile con le fattispecie interruttive della prescrizione (BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, 3^a ed., Torino, 1951, II, p. 273 s.); l'opinione è isolata, tuttavia, la norma riferendosi chiaramente alla prescrizione («l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna»).

²¹ MARTORANO, *La tutela del compratore per i vizi della cosa*, Napoli, 1959, p. 152 ss.

²² MARTORANO, *op. cit.*, p. 155.

Altri ha studiato la graduazione delle fattispecie nella visuale delle presunzioni.

Posta la differenza tra riconoscimento dell'esistenza del vizio – nel quale il venditore si limita ad ammettere un fatto storico, con l'unico effetto di esonerare il compratore dall'onere di denuncia *ex art.* 1495 cod. civ. – e riconoscimento del diritto di garanzia – nel quale il venditore ammette pure gli altri elementi costitutivi di tale diritto (diminuzione apprezzabile del valore della cosa, irricognoscibilità del vizio da parte del compratore, assenza di patti d'esonero, e così via), con effetto interruttivo *ex art.* 2944 cod. civ. e ripresa *ex novo* del decorso annuale –, si ipotizza, in base al *quod plerumque accidit*, che l'atto ricognitivo meno intenso faccia presumere, sino a prova contraria, la sussistenza dell'altro, di maggior estensione²³.

D'altro canto, posta l'autonomia dell'ipotesi in cui il venditore si accordi col compratore per eliminare i difetti della cosa, impegno che assorbe tanto il riconoscimento del vizio quanto il riconoscimento della garanzia, non sarebbe consentito presumere la causa novativa, che dovrebbe invece specificamente provarsi²⁴.

Peraltro, non si è mancato di rilevare come il passaggio dal termine speciale di prescrizione annuale al termine ordinario di prescrizione decennale non esiga affatto la configurazione della fattispecie novativa, potendo l'accordo sulla riparazione, *ex se*, disattivare il regime eccezionale, del quale verrebbe meno la *ratio*, attivando il regime comune²⁵.

Viene definita, in tal modo, una sottodistinzione nel novero degli accordi di eliminazione del vizio redibitorio.

Essi possono avere, in concreto, tanto un oggetto novativo, se al nuovo debito di *facere* si accompagna l'estinzione dell'originario debito di *dare* e *cavere*, quanto un oggetto cumulativo, se il nuovo debito di *facere* non si sostituisce a quel debito originario, ma vi si aggiunge.

Ciononostante, si manifesta, in una parte della dottrina, la tendenza ad approntare uno schema astratto, qualificando genericamente l'impegno del venditore all'eliminazione del vizio redibitorio, impegno produttivo dell'effetto di attivare la prescrizione ordinaria, come un «impegno novativo» dell'originaria obbligazione di garanzia²⁶.

Alcune voci invitano, quindi, a rifuggire ogni rigidità nell'impostazione del problema, non potendosi rispondere una volta per tutte, «con un sì o con un no», all'interrogativo sulla portata novativa dell'accordo di eliminazione del vizio redibitorio²⁷.

²³ RUBINO, *La compravendita*, 2^a ed., in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da Cicu e Messineo, XXIII, Milano, 1971, p. 846 s.

²⁴ RUBINO, *op. cit.*, p. 847 ss.

²⁵ RUBINO, *op. cit.*, p. 849.

²⁶ TERRANOVA, *La garanzia per vizi della cosa venduta*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, p. 116; MIRABELLI, *I singoli contratti (artt. 1470-1765)*, 3^a ed., in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1991, p. 113 s.

²⁷ LUZZATTO, *La compravendita*, Torino, 1961, p. 278 s.; la tesi che configura invariabilmente un impegno novativo lascia perplessa anche GARDANI CONTURSI LISI, *La compravendita*, 2^a ed., in *Giur. sist. civ. comm.*, fondata da Bigiavi, Torino, 1985, p. 751 s.

Comunque, in presenza di siffatto accordo, e a prescindere dalla sua qualificazione novativa, è sembrato che «l'azione possa essere dal compratore esperita anche oltre l'anno dalla consegna della cosa, perché la relativa norma (art. 1495), destinata a non tener sospese troppo a lungo contestazioni, controversie di questo genere, perde la sua ragion d'essere di fronte a una soluzione convenzionale, a un accordo sul modo di regolare le cose»²⁸.

Detto altrimenti, si estingua o sopravviva l'obbligazione originaria, «l'impegno di riparare o sostituire supera, con la nuova obbligazione che ne scaturisce, il regime stesso della garanzia»²⁹.

Seguendo tale linea ricostruttiva, è possibile incontrare un'analisi della questione del termine di prescrizione che ignora del tutto la problematica qualificazione novativa dell'accordo di eliminazione del vizio redibitorio.

Trattasi di una rivisitazione della graduazione delle fattispecie, completamente liberata dall'interferenza dell'istituto della novazione oggettiva.

Per quest'autorevole dottrina, il riconoscimento «del difetto» da parte del venditore esonera il compratore dall'onere della denuncia, la cui funzione partecipativa è invero assorbita³⁰; il riconoscimento «del diritto» di garanzia spiega anche un effetto interruttivo della prescrizione, decorrendo di nuovo il termine annuale, in quanto «l'interruzione non muta il tempo di prescrizione del diritto»³¹; tuttavia, «se il venditore, anziché limitarsi a riconoscere il diritto del compratore, si obbliga alla riparazione o alla sostituzione della cosa difettosa, questa obbligazione è soggetta alla prescrizione ordinaria»³².

La modificazione del termine prescrizione viene correlata all'impegno del venditore, *ex se*, quale negozio unilaterale, senza riguardo alla configurazione della fattispecie novativa, che presupporrebbe un chiaro patto estintivo della *prior obligatio*.

L'impegno del venditore è qualificato nei termini della promessa unilaterale: «la promessa del venditore di riparare o sostituire la cosa [...] fa sorgere un'obbligazione di fare o di dare, che è, come tale, soggetta alla normale prescrizione decennale delle obbligazioni contrattuali»³³.

Si tratterebbe di una promessa atipica gratuita, tuttavia giustificata sul piano causale dall'interesse patrimoniale del venditore promittente, nel senso di promuovere la propria immagine commerciale o, quantomeno, evitarne il discredito³⁴.

Questa prospettiva gode di buon seguito nella dottrina recente, cui pare adeguato in chiave ricostruttiva il modello strutturale di cui all'art. 1333 cod. civ.³⁵.

²⁸ LUZZATTO, *op. cit.*, p. 279.

²⁹ GRECO, COTTINO, *Della vendita*, 2^a ed., in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 291.

³⁰ BIANCA, *La vendita e la permuta*, 2^a ed., in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da Vassalli, VII, 1, Torino, 1993, p. 1034 ss.

³¹ BIANCA, *op. cit.*, p. 1055 s.

³² BIANCA, *op. cit.*, p. 1056.

³³ BIANCA, *op. cit.*, p. 1039.

³⁴ GIANOLA, *Verso il riconoscimento della promessa atipica, informale, gratuita ma interessata*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, c. 1921 ss.

³⁵ LUMINOSO, *La compravendita*, 7^a ed., Torino, 2011, p. 303, nt. 298.

L'impegno del venditore ad eliminare il vizio redibitorio è configurato quale «promessa unilaterale atipica», il cui carattere vincolante deriverebbe dall'affidamento ingenerato nel compratore³⁶.

Lo schema del contratto con obbligazioni del solo proponente svincola l'effetto della promessa da un'esplicita accettazione del compratore, appunto secondo il modello delineato dall'art. 1333 cod. civ.³⁷.

Tale impostazione, senza ricorrere all'estremo della novazione oggettiva, assicura l'autonomia del nuovo debito di *facere* rispetto all'originaria garanzia edilizia.

Ne deriva, con buon margine di verosimiglianza, la disattivazione del termine speciale di prescrizione annuale *ex art.* 1495 cod. civ.

Non è altrettanto certo, invece, quale regime prescrizionale subentri.

Per una tesi, all'autonoma obbligazione di *facere*, che si aggiunge alla garanzia edilizia, si ricollega un diritto di credito soggetto a prescrizione ordinaria³⁸.

Tesi diversa ricorre per analogia alla disciplina del contratto d'opera, sicché la prescrizione resterebbe annuale, ma la norma di riferimento non sarebbe più nell'art. 1495 cod. civ., bensì nell'art. 2226 cod. civ.³⁹.

5.1. Sulla decisione delle Sezioni Unite.

Osservando le posizioni assunte dalla dottrina circa la sentenza n. 13294 del 2005, può affermarsi che quell'arresto sul terreno suo proprio, cioè sulla qualificazione novativa dell'impegno di eliminazione del vizio redibitorio, ha goduto di buona critica, mentre sulla tematica laterale del regime di prescrizione, che oggi qui particolarmente interessa, sono prevalse le riserve.

Un commentatore, in particolare, approvando il rifiuto delle Sezioni Unite di generalizzare l'ipotesi della novazione, reputa contraddittoria l'apertura al regime ordinario di prescrizione, giacché, inadempito dal venditore l'impegno di eliminare il vizio redibitorio, «quello che riprende a decorrere sarà pur sempre l'originario termine annuale, e mai, comunque, un nuovo e diverso termine (decennale), attesa la imprevedibilità di qualsivoglia effetto novativo dell'obbligazione originaria»⁴⁰.

Altra dottrina, pure avversa alla tesi della novazione, censura l'enfasi posta dalle Sezioni Unite sulla ricognizione di debito contenuta nell'impegno del venditore e stigmatizza che ad essa venga correlato, ben oltre la previsione dell'art. 1988 cod. civ., l'effetto «pseudo-novativo» di modificare il termine prescrizionale, da annuale in ordinario⁴¹.

Per quest'ultima dottrina, in tanto può attivarsi la prescrizione ordinaria, seppur al di fuori dell'ipotesi novativa, in quanto nell'impegno del venditore si riconosca una

³⁶ GENTILE, *Il riconoscimento dei vizi e gli effetti dell'impegno del venditore ad eliminarli*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 624.

³⁷ GENTILE, *loc. cit.*

³⁸ LUMINOSO, *op. cit.*, p. 303.

³⁹ GENTILE, *loc. cit.*

⁴⁰ TRAVAGLINO, *Compravendita, vizi della cosa, azioni edilizie e novazione oggettiva*, in *Corr. giur.*, 2005, p. 1705.

⁴¹ CAMILLERI, *Garanzia per vizi ed impegno del venditore alla riparazione del bene: note critiche a margine di Cass. Sez. Un. n. 13294/2005*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, p. 471, p. 485 ss.

promessa unilaterale atipica, fonte di un'autonoma obbligazione di fare, causalmente sorretta dall'interesse del venditore a superare la denuncia e dal pertinente, ragionevole, affidamento del compratore⁴².

Come si vede, una lettura dell'arresto vi scorge l'indicazione del termine di prescrizione ordinaria, dacché le Sezioni Unite avrebbero inteso emancipare il compratore dalle strettoie dell'art. 1495 cod. civ.⁴³.

Tuttavia, alcuni offrono un'interpretazione opposta, sostenendo che, nella ricostruzione del Collegio, l'impegno del venditore ad eliminare il vizio redibitorio esaurisce il suo effetto sul piano ricognitivo e interruttivo, facendo correre *ex novo* lo stesso termine annuale⁴⁴.

Va segnalata, altresì, la proposta di qualificare l'accordo per l'eliminazione del vizio come un patto diretto a «ritoccare» la garanzia edilizia⁴⁵: nella visione delle Sezioni Unite, la tutela dell'acquirente sarebbe rafforzata non dalla variazione del termine prescrizione, ma dalla possibilità di differire la scelta tra redibitoria ed estimatoria sino all'eventuale inadempimento definitivo del venditore, il quale, per parte sua, grazie alla permanenza del termine originario, sebbene interrotto dalla promessa, si troverebbe in una posizione non troppo gravosa⁴⁶.

Dunque, sul tema della prescrizione, la decisione delle Sezioni Unite non ha dissolto le incertezze, giacché essa «qualifica il riconoscimento operoso del venditore come riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione annuale, nello stesso passaggio in cui gli riconnette il significato di superare le condizioni sancite, per l'esercizio dell'azione, dall'art. 1495 cod. civ.»⁴⁷.

6. La «conformità» del bene nel diritto comunitario.

Nella teoria del vizio redibitorio, da sempre è questione circa la natura della garanzia edilizia, se si tratti cioè della sanzione per l'inadempimento di un obbligo contrattuale del venditore (obbligo «di fare avere la cosa utilmente», «di trasferire la cosa senza vizi») o di un «effetto negoziale», connesso alla *lex contractus* e tuttavia, non mediato da uno specifico obbligo contrattuale del venditore⁴⁸.

A tale questione si ricollega l'altra, se il compratore che abbia ricevuto una cosa viziata possa agire soltanto con le azioni edilizie, chiedendo la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, o se a lui competa altresì l'azione di esatto adempimento,

⁴² CAMILLERI, *op. cit.*, p. 504 ss.

⁴³ MANTOVANI, *I vizi redibitori nel contratto di compravendita*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 94.

⁴⁴ In tal senso, CAPILLI, *Sull'assunzione dell'impegno da parte del venditore di eliminare i vizi della cosa*, in *Contratti*, 2006, p. 575, per cui le Sezioni Unite avrebbero fatto proprio l'isolato precedente di Cass., Sez. 2, Sentenza 29 dicembre 1994, n. 11281; analoga, seppur dubitativa, la lettura di CERULO, *Riconoscimento dei vizi della cosa venduta e novazione dell'obbligazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, II, p. 428 (ovviamente, per l'ipotesi in cui difetti una novazione).

⁴⁵ LANOTTE, *Impegno di riparare il bene difettoso come riconoscimento del debito*, in *Foro it.*, 2006, I, c. 2426.

⁴⁶ LANOTTE, *op. cit.*, c. 2427.

⁴⁷ CERULO, *L'impegno del venditore di eliminare i vizi del bene compravenduto: vecchie e nuove incertezze in tema di prescrizione dell'azione del compratore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, p. 808.

⁴⁸ La critica all'«obbligazione di fare avere la cosa utilmente» poggia sull'autorità del MENGONI, *Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, I, p. 3 ss.

avente ad oggetto l'eliminazione dei vizi, diretta a rendere la prestazione traslativa conforme al programma obbligatorio.

In dottrina, è prevalsa la tesi che legittima l'azione di esatto adempimento, la quale, anzi, secondo i principi dell'art. 1218 cod. civ., sarebbe «da prima» fra le azioni del compratore⁴⁹.

Gli ostacoli frapposti al riconoscimento di tale azione, cioè l'estraneità del *facere* al sinallagma della vendita e il silenzio dell'art. 1492 cod. civ. al confronto di altre norme che prevedono l'eliminazione del vizio (artt. 1512 e 1668 cod. civ.), sono apparsi come riflessi storico-dogmatici, nient'affatto insuperabili⁵⁰.

Viceversa, determinante appare la configurazione della garanzia edilizia come rimedio alla violazione dell'«impegno traslativo» del venditore – non limitato alla produzione dell'effetto reale, ma esteso al «risultato traslativo» dedotto nel programma obbligatorio –, rimedio né speciale, né esclusivo, ma ordinario e aggiuntivo, rispetto alla comune azione di esatto adempimento⁵¹.

Si giustifica così l'azione di eliminazione dei difetti mediante riparazione, pure evocandosi il risarcimento del danno in forma specifica per garantire al venditore l'esonero da eccessiva onerosità *ex art.* 2058 cod. civ.⁵².

La dottrina non ha mancato di evidenziare una progressiva differenziazione dello statuto delle garanzie nella vendita, che ha ridotto gli spazi di rilevanza del modello codicistico di tutela del compratore⁵³: la legislazione uniforme, prima, e l'influenza comunitaria, poi, hanno determinato e determinano un processo di tipizzazione delle vendite, nell'ambito del quale esercita un ruolo preminente la nozione di «conformità»⁵⁴.

In linea con la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di cose mobili, la Direttiva 1999/44/CE sulla vendita dei beni di consumo, attribuendo al compratore il «diritto al ripristino» e la pertinente azione di esatto adempimento, ha collegato il rimedio direttamente al contenuto programmatico dell'«obbligazione di consegnare cose conformi», senza che occorra più invocare l'intermediazione del risarcimento in forma specifica⁵⁵.

Sulla premessa che l'obbligazione di conformità sia ignota al diritto nazionale della vendita, taluno ritiene che l'innovazione comunitaria abbia prodotto una disarmonia nel sistema di tutela del compratore e generato un problema di coerenza interna fra disciplina della vendita dei beni di consumo e disciplina generale della vendita, la prima debitrice di modelli rimediali tipici dei contratti d'opera e la seconda ancora ispirata al principio di garanzia⁵⁶; donde l'interrogativo se occorra ricondurre la

⁴⁹ LUZZATTO, *op. cit.*, p. 254 s.; il richiamo ai principi della responsabilità contrattuale ha indotto una parte della dottrina a condizionare l'azione di esatto adempimento al requisito della colpa del venditore, seppure presunta *ex art.* 1218 cod. civ. (RUBINO, *op. cit.*, p. 644 ss., p. 825 s.).

⁵⁰ CABELLA PISU, *Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali*, Milano, 1983, p. 230 ss.

⁵¹ BIANCA, *op. cit.*, p. 708 ss., p. 895 s.

⁵² BIANCA, *op. cit.*, p. 1008 ss.

⁵³ CABELLA PISU, *op. cit.*, p. 92 ss.

⁵⁴ CABELLA PISU, *op. cit.*, p. 94 ss.

⁵⁵ DI MAJO, *Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, p. 1 ss.

⁵⁶ LUMINOSO, *Armonizzazione del diritto europeo e disarmonie del diritto interno: il caso dei contratti di alienazione e dei contratti d'opera*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 469 ss.

disciplina della vendita dei beni di consumo allo schema traslativo del codice civile, col rischio di comprimere la tutela dell'acquirente, o se risulti miglior partito uniformare la disciplina del codice civile alle norme europee, col risultato di omologare ancor più la vendita ai contratti d'opera⁵⁷.

Per certo, la «garanzia di conformità», che situa al primo posto nella gerarchia dei rimedi del compratore la sostituzione o riparazione della cosa, è ormai un aspetto tipico del contratto di diritto europeo⁵⁸; si tratta di una «garanzia in forma specifica», appartenente all'area della tutela satisfattiva, in quanto preordinata a far conseguire al compratore «l'utilità finale della conformità del bene»⁵⁹.

La questione del *facere venditoris* diretto all'eliminazione dei vizi, se esso sia del tutto estraneo al sinallagma della vendita o se possa invece rientrarvi nella logica del risultato traslativo conforme, è capace di influenzare significativamente il tema della prescrizione.

Invero, ove si riconoscesse che il venditore si obbliga a trasferire la cosa non qual essa è, ma quale deve essere per previsione contrattuale, l'impegno del venditore ad eliminare i vizi occulti potrebbe iscriversi, senza soluzione di continuità, nell'originario programma obbligatorio, cosicché non occorrerebbe ipotizzare la novazione oggettiva, e neppure una nuova obbligazione da promessa unilaterale, giacché la promessa di riparazione sarebbe implicita nell'impegno originario di consegnare una cosa conforme.

In tale prospettiva, si delineerebbe quella «sostanziale conferma dello statuto della garanzia di base» che costituisce la premessa di mantenimento della prescrizione annuale *ex art. 1495 cod. civ. (supra, § 4)*.

Sembra importante considerare, dunque, i margini di rilevanza sistematica della disciplina comunitaria sulla vendita dei beni di consumo, non tanto per la diretta applicazione del regime prescrizione, certamente speciale (ventisei mesi dalla consegna: art. 132 cod. cons.), quanto per l'influenza di principio della disposizione secondo la quale «il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita» («conformità al contratto»: art. 129 cod. cons.).

Infatti, l'obbligazione di conformità del venditore e la sua responsabilità per difetto di conformità rappresentano il fondamento del «diritto al ripristino» del compratore, nell'ambito del quale la riparazione (o sostituzione) del bene si pone come rimedio gerarchicamente sovraordinato rispetto alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto (art. 130 cod. cons.).

Quindi, agli effetti dell'individuazione del termine prescrizione nel caso di impegno del venditore ad eliminare il vizio redibitorio, è di sicuro interesse la tematica della forza espansiva della disciplina della vendita dei beni di consumo.

La circostanza che questa stessa disciplina rinvii, per colmare le proprie lacune, a «le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita» (art. 135 cod. cons.) spinge una parte della dottrina a identificare nella vendita dei beni di consumo un

⁵⁷ LUMINOSO, *op. ult. cit.*, p. 481.

⁵⁸ MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2012, p. 233 s.

⁵⁹ MAZZAMUTO, PLAIA, *I rimedi nel diritto privato europeo*, Torino, 2012, p. 72.

mero «sottotipo» della vendita di diritto comune, si dà da negare alle relative disposizioni qualunque forza espansiva⁶⁰.

Merita di essere segnalata, tuttavia, l'opinione secondo la quale le norme del codice del consumo sul diritto del compratore all'eliminazione del vizio si applicano per analogia ad ogni vendita d'impresa, anche se l'acquirente è un imprenditore e non un consumatore, essendo il venditore-imprenditore in grado di sostenere un *facere* per intervenire sul bene⁶¹, ed essendovi anzi tenuto dal principio di buona fede contrattuale⁶²; l'estensione analogica non riguarderebbe, peraltro, il termine di prescrizione, che sarebbe quello della vendita di diritto interno *ex art.* 1495 cod. civ.⁶³.

6.1. Regolamento europeo della vendita.

Nell'ottobre del 2011, la Commissione europea ha formulato una proposta di Regolamento per un diritto comune europeo della vendita (*Common European Sales Law, CESL*)⁶⁴.

Si tratta di un progetto di armonizzazione che, animato dall'obiettivo di rimuovere gli ostacoli disciplinari delle vendite transfrontaliere (*cross-border*), delinea un regime opzionale (*opt-in*) concernente non soltanto la vendita da impresa a consumatore (*business-to-consumer, B2C*), ma anche la vendita da impresa a impresa (*business-to-business, B2B*), purché una almeno sia impresa di dimensioni medio-piccole (*small or medium-sized enterprise, SME*)⁶⁵.

Senza diventare illimitata – come vorrebbe una dottrina⁶⁶ –, la platea dei destinatari delle regole comuni si estenderebbe ben oltre l'ambito consumeristico, sicché l'obbligazione di conformità del venditore e il diritto di ripristino del compratore prenderebbero a valere anche nei rapporti di piccola e media impresa⁶⁷.

Anzi, quando non sia parte un consumatore, il ripristino del bene difforme è oggetto non soltanto di un diritto del compratore, ma anche di un diritto del venditore (*right to cure*)⁶⁸.

⁶⁰ DE NOVA, *La disciplina della vendita dei beni di consumo nel «Codice» del consumo*, in *Contratti*, 2006, p. 391.

⁶¹ FADDA, *La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita (dal codice civile al codice del consumo)*, Napoli, 2007, p. 295 s.

⁶² LUMINOSO, *La compravendita*, cit., p. 308 ss.

⁶³ LUMINOSO, *op. ult. cit.*, p. 311.

⁶⁴ COM(2011) 635 def., 11 ottobre 2011.

⁶⁵ 2011/0284 (COD), artt. 3, 4, 7 e 8.

⁶⁶ Critica la limitazione alle piccole-medie imprese LANDO, *Comments and Questions Relating to the European Commission's Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2011, p. 720 s.; anche da noi, essa è parsa incomprensibile (MELI, *Proposta di Regolamento - Diritto comune europeo della vendita*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, p. 207). La *ratio* dovrebbe risiedere nell'opportunità di concedere alle imprese di modeste dimensioni una garanzia aggiuntiva (FELTKAMP, VANBOSSELE, *The Optional Common European Sales Law for European Contract Law: Better Buyer's Remedies for Seller's Non-performance in Sales of Goods?*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2011, p. 905).

⁶⁷ *CESL*, artt. 91, lett c), 106, comma 1, lett. a), 110.

⁶⁸ *CESL*, artt. 106, comma 2, lett. a), 106, comma 3, lett. a), 109. L'attribuzione al venditore del diritto di ripristino, finalizzato ad evitare la risoluzione contrattuale, segue il principio di conservazione del contratto (*favor contractus*): KRUISINGA, *The Seller's Right to Cure in the CISG and the Common European Sales Law*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2011, p. 910.

In ordine al regime della prescrizione, sono contemplati un termine biennale («short period of prescription») e un termine decennale («long period of prescription»)⁶⁹: il termine breve decorre dal tempo della conoscenza o conoscibilità dei fatti costitutivi del diritto, il termine lungo dalla scadenza per l'adempimento o dal verificarsi dell'evento dannoso⁷⁰.

Per l'ipotesi in cui il debitore riconosca il diritto del creditore, mediante adempimento parziale, pagamento di interessi, dazione di garanzia, compensazione, «o in qualunque altra maniera», «comincia a decorrere un nuovo termine breve di prescrizione»⁷¹.

La soluzione non coincide con quella dei Principi di diritto contrattuale europeo, elaborati dalla Commissione Lando (*Principles of European Contract Law, PECL*), che invero, all'art. 14:401, prevedono, quale effetto del riconoscimento del diritto, la decorrenza di un nuovo termine «generale» di prescrizione, senza riguardo alla circostanza che il diritto vi fosse originariamente soggetto⁷².

Se nei *PECL* il riconoscimento del diritto sembra poter innovare il regime del termine di prescrizione, trasformandolo in ordinario, nel *CESL* il medesimo atto ricognitivo sembra produrre l'unico effetto di interrompere il termine breve, che riprende a decorrere *ex novo*, senza attivazione del termine lungo.

A ben vedere, tuttavia, la descritta articolazione fra «short period» e «long period» non attiene soltanto all'ampiezza del termine, ma investe il *dies a quo* e, con esso, la natura stessa del termine, in quanto il periodo biennale, rapportandosi alla conoscenza del difetto, si avvicina piuttosto ad un termine di decadenza, corrente dalla scoperta del vizio; risulta eterogenea, quindi, la dialettica dei termini, annuale e decennale, *ex artt.* 1495 e 2946 cod. civ., la cui natura prescizionale implica una decorrenza sempre correlata ad eventi oggettivi (consegna e inadempimento).

7. Osservazioni conclusive.

Sembra opportuno procedere infine ad una rassegna critica delle soluzioni praticabili, di ciascuna evidenziando punti di forza e motivi di fragilità.

Una premessa è da considerare acquisita alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite, e riguarda la sostanziale marginalità – ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione – della qualificazione della fattispecie in termini novativi.

L'impegno del venditore ad eliminare il vizio redibitorio, anche se accettato dal compratore, non determina, *ex se*, una novazione oggettiva, per la quale occorre invero l'univoca volontà delle parti di estinguere l'obbligazione precedente (art. 1230 cod. civ.); in difetto di prova certa della volontà estintiva – che per il compratore integra rinuncia alla garanzia edilizia, anche sotto il profilo risarcitorio –, si ha modificazione accessoria dell'obbligazione originaria (non implicante novazione: art. 1231 cod. civ.)

⁶⁹ *CESL*, art. 179.

⁷⁰ *CESL*, art. 180.

⁷¹ *CESL*, art. 184.

⁷² LANDO ET ALII, *Principles of European Contract Law*, III, The Hague-London-New York, 2003, p. 198.

o, al più, cumulo di una nuova obbligazione rispetto all'obbligazione anteriore, quest'ultima mantenendo pieno vigore⁷³.

Non è sufficiente a produrre novazione reale (per diversità dell'oggetto) o novazione causale (per diversità del titolo) l'accordo col quale venditore e compratore pattuiscono un obbligo di *facere* dov'era solo l'obbligo di *dare* (o, per chi l'ammetta, l'obbligo di *cavere*) – l'accordo col quale essi pattuiscono una prestazione d'opera dov'era solo la prestazione traslativa (o, per chi l'ammetta, la prestazione di garanzia) –, essendo il debito nuovo compatibile, anzi coerente, col debito vecchio, e potendosi quindi aggiungere ad esso, senza annullarne gli effetti⁷⁴.

Nella normalità delle ipotesi, una specifica volontà estintiva è improbabile, com'è difficile immaginare che il compratore, avendo ricevuto un bene viziato, rinunci alla tutela anteriore, invece che pretendere di aggiungervi la tutela generata dal riconoscimento operoso del venditore.

Nella normalità delle ipotesi, quindi, la disattivazione del termine di prescrizione breve *ex art. 1495 cod. civ.* non potrà reggersi sul carattere novativo della fattispecie, dovendo trovare altrove il suo, eventuale, fondamento.

7.1 Sulla tesi della prescrizione breve *ex art. 1495 cod. civ.*

Per questa tesi, qualora il venditore si impegni ad eliminare il vizio redibitorio, inizia a decorrere *ex novo* il medesimo termine di prescrizione annuale cui è soggetta, ai sensi dell'art. 1495 cod. civ., la garanzia edilizia.

La tesi postula, in buona sostanza, che il riconoscimento operoso del venditore nulla aggiunga all'assetto originario *ex vendito*, sicché il regime prescrizione della garanzia edilizia verrebbe a replicarsi dopo l'effetto interruttivo *ex art. 2944 cod. civ.*

Depone in tal senso la progressiva trasformazione della vendita da atto traslativo puntiforme a rapporto con «persistenza» verso il risultato⁷⁵.

Si apprezza la nitida influenza della disciplina comunitaria, che, incentrata sull'obbligazione di conformità, delinea un sistema rimediabile, involgente pure il *facere venditoris*, orientato al risultato traslativo conforme (*supra*, § 6).

Questo modello tenta oggi di superare l'ambito dei rapporti di consumo, nel quale si è affermato, per attingere l'area delle relazioni tra imprese (*supra*, § 6.1).

Allora, più che specifiche disposizioni a matrice comunitaria in tema di prescrizione – disposizioni, già vigenti o solo proposte, la cui scarsa pertinenza è stata evidenziata (*supra*, § 6, § 6.1) –, sembra rilevante il contesto generale del diritto

⁷³ Sul precetto di univocità come divieto di presumere la volontà estintiva e sulla *ratio* di garanzia nel senso della conservazione del diritto, si permetta il rinvio a CARBONE, *L'intenzione di novare*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, I, p. 313 ss.

⁷⁴ Ancora meno spazio dovrebbe avere la novazione oggettiva nella qualificazione dell'impegno di eliminazione dei vizi da parte dell'appaltatore, restandosi qui nello stesso ambito del *facere* e della prestazione d'opera. Tuttavia, per un orientamento di legittimità, quell'impegno, da un lato, interrompe la prescrizione breve quale riconoscimento del diritto *ex art. 2944 cod. civ.*, dall'altro, agisce come una proposta di novazione dell'obbligazione di garanzia, che attiva la prescrizione ordinaria dal momento del perfezionamento contrattuale secondo il modello semplificato di cui all'art. 1333 cod. civ.: Cass., Sez. 1, Sentenza 26 giugno 1995, n. 7216; Cass., Sez. 3, Sentenza 19 marzo 2009, n. 6670.

⁷⁵ RUSSO, *Vendita e consenso traslativo*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2010, p. 224 ss.

europeo della vendita, nel quale la tutela del compratore è focalizzata sul piano soddisfacente.

La tesi dell'insistenza del regime di prescrizione *ex art. 1495 cod. civ.*, pur apparendo in sintonia col descritto contesto evolutivo, incontra, tuttavia, numerose avversità logico-sistematiche.

In primo luogo, l'orientamento del rapporto di vendita al risultato di conformità è mosso da obiettivi di protezione del compratore, quale soggetto debole della relazione (oggi il consumatore, domani la piccola-media impresa).

Orbene, sembra contraddittorio che, in nome della persistenza funzionale del rapporto a beneficio dell'attesa di risultato del compratore, si mantengano i diritti del compratore medesimo sotto la disciplina speciale di una prescrizione breve, sottraendoli al regime comune della prescrizione ordinaria.

Inoltre, l'orientamento al risultato di conformità è un tratto caratteristico delle vendite di matrice uniforme e comunitaria; un tratto verosimilmente destinato ad espandersi, ma ancor oggi circoscritto in una sfera disciplinare ritenuta da molti – e con molte ragioni – speciale, addirittura eccezionale, comunque indisponibile all'estensione interpretativa.

Ancora, procedendo *ex latere venditoris*, sostenere che il riconoscimento “operoso”, accompagnato cioè da un impegno o da interventi di eliminazione del vizio redibitorio, non produca altro effetto che interrompere l'originario termine di prescrizione annuale *ex art. 1495 cod. civ.* equivale a sostenere l'identità, *quoad effectum*, tra questa fattispecie e l'altra, in realtà assai meno significativa, del riconoscimento “semplice”, che si arresta cioè alla ricognizione dell'altrui diritto di garanzia, senza alcun *facere* o promessa di *facere*.

Ne risulta violata l'intima razionalità della dottrina di graduazione delle fattispecie (*supra*, § 5).

In corrispondenza, *ex latere emptoris*, il riconoscimento “operoso” suscita attese diverse e ulteriori rispetto a quelle generate dal riconoscimento “semplice”, appunto perché nell'uno, e non nell'altro, v'è una promessa, espressa o tacita, istitutiva di un affidamento.

Da ultimo, sembra opportuno evidenziare che la brevità del termine di prescrizione *ex art. 1495 cod. civ.* e la sua indipendenza dalla scoperta del vizio sono tradizionalmente giustificate con l'esigenza di stabilità dei contratti e le difficoltà di un accertamento intempestivo⁷⁶.

Or dunque, tale oggettiva brevità non saprebbe più giustificarsi allorché, conclamato il difetto, il venditore abbia promesso di eliminarlo e il compratore abbia accettato – in ragione di questa promessa – di tener ferma la vendita.

7.2 Sulla tesi della prescrizione breve *ex artt. 1667 e 2226 cod. civ.*

⁷⁶ GORLA, *Azione redibitoria*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 882.

Con la tesi della prescrizione breve dei contratti d'opera, ci si allontana dalla ricostruzione unitaria della vendita e si congeda, pertanto, il termine speciale *ex art.* 1495 cod. civ.

L'impegno del venditore di eliminare il vizio redibitorio è una proposta o una promessa di *facere*, che si sovrappone all'obbligazione *ex vendito* e che vincola l'autore secondo il modello del contratto con obbligazioni del solo proponente di cui all'art. 1333 cod. civ. o quale promessa unilaterale interessata ai sensi dell'art. 1987 cod. civ.

Come ogni impostazione che esaurisce l'attesa del compratore sul piano meramente traslativo, questa tesi sconta una certa lontananza dall'effettività del negozio di vendita, giacché, realisticamente, l'attesa *ex empto* non ha ad oggetto la cosa purchessia, bensì la cosa «conforme».

Ci si discosta dalla tipizzazione a matrice comunitaria, poiché il risultato di conformità, che il diritto contrattuale europeo mette al centro del programma obbligatorio della vendita, si trova dislocato fuori di esso, divenendo oggetto di una fattispecie, unilaterale o contrattuale, distinta ed ulteriore.

La tesi produce, altresì, l'inconveniente sistematico di disunire i rimedi soddisfattivi del compratore, la sostituzione e la riparazione, esaltando ciò che li differenzia, caratterizzando cioè l'uno quale *dare* e l'altro quale *facere*: invero, se la riparazione viene intesa ad oggetto di un contratto d'opera, la sostituzione andrebbe ad integrare un nuovo contratto traslativo, replicando lo statuto della vendita⁷⁷.

Alcuni profili di questa impostazione sembrano, tuttavia, degni di considerazione.

In primo luogo, essa offre una qualificazione tipologica dell'impegno di eliminazione del vizio redibitorio, riconducendolo a paradigmi negoziali coerenti al *facere* dedotto in prestazione.

D'altro canto, si tratta di una qualificazione tipologica sensibile alla diversità soggettiva dell'obbligato, ciò che segnala un punto di convergenza rispetto alla tendenza comunitaria verso un trattamento differenziato della piccola impresa (*supra*, § 6.1).

Infatti – atteso che il criterio distintivo tra contratto d'appalto e contratto d'opera guarda appunto alla dimensione non piccola dell'appaltatore⁷⁸ –, la tesi in esame finisce col gravare di un termine prescrizione più ampio l'organizzazione d'impresa meglio strutturata per sostenerne gli oneri (due anni *ex art.* 1667 cod. civ.), viceversa lasciando il piccolo operatore economico in un regime prescrizione più lieve, allineato con quello originario della vendita (un anno *ex art.* 2226 cod. civ.).

Al postutto, non va però taciuta la singolarità dell'impiego di tipi contrattuali sinallagmatici (appalto e locazione d'opera) per qualificare una vicenda negoziale senza corrispettivo.

Ove, poi, s'intendesse caricare sul prezzo, oltre alla funzione naturale di corrispettivo dell'avvenuto trasferimento, anche una funzione supplementare di

⁷⁷ Così, talora, si legittima il compratore all'azione di esatto adempimento *ex art.* 1453 cod. civ. unicamente per la sostituzione della cosa viziata, essendo omogenei il *dare* originario e il *dare* nuovo, non anche per la riparazione, nella quale al *dare* originario si sovrappone un *facere*: CAMPIONE, *La sostituzione del bene, quale azione di esatto adempimento, nel sistema codicistico di tutela dell'acquirente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 68 s.

⁷⁸ Cass., Sez. 2, Sentenza 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez. 2, Sentenza 21 maggio 2010, n. 12519.

corrispettivo dell'opera emendativa, dovrebbe rinunciarsi ai modelli ricostruttivi del contratto con obbligazioni del solo proponente *ex art. 1333 cod. civ.* e della promessa gratuita interessata *ex art. 1987 cod. civ.*

7.3 Sulla tesi della prescrizione ordinaria *ex art. 2946 cod. civ.*

L'opinione più diffusa tra gli interpreti considera l'impegno del venditore all'eliminazione del vizio redibitorio come fonte di un'autonoma obbligazione di *facere*, soggetta al regime ordinario di prescrizione decennale.

È, questa, la tesi più lineare.

Essa aderisce perfettamente alla graduazione effettuale delle fattispecie: minimo effetto per il riconoscimento del vizio (esonero dalla denuncia); effetto intermedio per il riconoscimento della garanzia (interruzione del termine annuale); massimo effetto per il riconoscimento operoso (attivazione del termine decennale).

In favore di tale impostazione sta il rilievo per cui, avendo l'alienante riconosciuto il difetto ed essendosi egli impegnato ad eliminarlo, non si tratta più di limitare nel tempo l'incertezza *ex parte venditoris*, giusta la *ratio* della prescrizione breve *ex art. 1495 cod. civ.*, ma, al contrario, si tratta di proteggere l'affidamento *ex parte emptoris*, concedendo all'acquirente, che ha ricevuto un bene viziato e una successiva promessa di emendamento, margini di attesa più ampi rispetto a quelli originari.

Contrariamente a quanto talora sostenuto (*supra*, § 5, § 5.1), il punto critico di questa opinione non risiede nel carattere ordinariamente non novativo dell'impegno del venditore.

La prescrizione decennale può correlarsi ad un'obbligazione nuova del venditore, che si aggiunge all'originaria, senza determinarne l'estinzione *ex art. 1230 cod. civ.*

I motivi di fragilità della tesi derivano, invece, dal frazionamento della causa concreta dell'operazione negoziale.

La considerazione dell'eliminazione del vizio redibitorio come risultato diverso ed ulteriore rispetto al risultato traslativo programmato dalla vendita è alla base del suo inquadramento in un'obbligazione nuova rispetto al debito *ex vendito*.

Qualora ci si ponga sul versante dell'effettività negoziale, riconoscendo la sostanziale identità del risultato finale (trasferimento della cosa immune da vizi), perde gran parte del suo valore giuridico la diversità di percorso che a quel risultato conduce (trasferimento della cosa già immune o emendamento della cosa trasferita).

Potrebbe affermarsi, allora, la stabilità del regime di garanzia e, anche, del termine di prescrizione.

Nel senso dell'identità di risultato muove la legittimazione del compratore all'azione di esatto adempimento, ammessa, oltre che dalla dottrina prevalente (*supra*, § 6), dalla giurisprudenza di cassazione⁷⁹.

A dire il vero, esistono opzioni ricostruttive che consentono di disattivare la prescrizione speciale edilizia e attivare la prescrizione ordinaria decennale senza

⁷⁹ Cass., Sez. 2, Sentenza 7 giugno 2000, n. 7718; Cass., Sez. 2, Sentenza 7 marzo 2007, n. 5202. Non osta che il bene viziato sia oggetto, anziché di una compravendita, di un semplice preliminare di vendita: Cass., Sez. 2, Sentenza 3 gennaio 2002, n. 29; Cass., Sez. 2, Sentenza 15 dicembre 2006, n. 26943.

tuttavia disconoscere la continuità del programma obbligatorio *ex vendito* e l'identità materiale del suo risultato.

Una prima via considera l'impegno del venditore per l'eliminazione del vizio redibitorio e l'omologo accordo tra venditore e compratore alla stregua di negozi sulla garanzia, destinati cioè a liberarne l'esercizio dal regime speciale dei termini.

Nella misura in cui incidessero sulla disciplina legale della prescrizione, questi negozi sarebbero tuttavia nulli ai sensi dell'art. 2936 cod. civ.; né potrebbe scorgersi in essi una preventiva rinuncia del venditore alla prescrizione breve, dacché questa sarebbe nulla anch'essa, ai sensi dell'art. 2937 cod. civ.⁸⁰.

Altra via passa attraverso l'istituto del risarcimento in forma specifica *ex art. 2058 cod. civ.*: posto che il vizio redibitorio altera il sinallagma funzionale della vendita⁸¹, giacché il venditore ha «l'obbligo di fare acquistare il diritto su una cosa esente da vizi»⁸², «l'eliminazione dei vizi si presenta non come un'obbligazione primaria, originaria, del contratto, bensì solo come un'obbligazione succedanea, cioè sorgente in seguito all'inesatto adempimento di un'obbligazione originaria, a titolo di sanzione, quindi analoga a quella di risarcimento del danno, con la sola differenza che è intesa alla riparazione in forma specifica»⁸³.

La ricostruzione nei termini del risarcimento in forma specifica non interrompe la linea funzionale che unisce la vendita quale atto programmatico e il risultato traslativo di conformità, innestandovi tuttavia una fase attuativa, per l'eventualità di inesatto adempimento del venditore, cui è connessa, oltre alla verifica di possibilità e non eccessiva onerosità *ex art. 2058 cod. civ.*, l'attivazione del nuovo termine prescrizione *ex art. 2946 cod. civ.*

Un limite dell'impostazione risarcitoria deve segnalarsi nel valore che essa necessariamente attribuisce alla colpa del venditore, seppure presunta ai sensi degli artt. 1218 e 1494 cod. civ.; nella prospettiva dell'acquirente del bene difettoso, al vantaggio del termine prescrizione ordinario, più ampio del termine di prescrizione della garanzia edilizia, si contrappone lo svantaggio di un ulteriore requisito di tutela, un requisito psicologico ignoto ai meccanismi non risarcitori della garanzia edilizia.

(Red. Enrico Carbone)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

⁸⁰ Diverso è il caso della rinuncia successiva, come quella del venditore che, convenuto in garanzia, prometta, in comparsa di risposta, di eliminare i vizi: Cass., Sez. 2, Sentenza 3 settembre 1997, n. 8439.

⁸¹ RUBINO, *op. cit.*, p. 629 s.

⁸² RUBINO, *op. cit.*, p. 636.

⁸³ RUBINO, *op. cit.*, p. 829.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- cod. civ., art. 1230;
- cod. civ., art. 1231;
- cod. civ., art. 1333;
- cod. civ., art. 1476;
- cod. civ., art. 1490;
- cod. civ., art. 1492;
- cod. civ., art. 1494;
- cod. civ., art. 1495;
- cod. civ., art. 1497;
- cod. civ., art. 1512;
- cod. civ., art. 1667;
- cod. civ., art. 1668;
- cod. civ., art. 1987;
- cod. civ., art. 1988;
- cod. civ., art. 2058;
- cod. civ., art. 2226;
- cod. civ., art. 2936;
- cod. civ., art. 2937;
- cod. civ., art. 2944;
- cod. civ., art. 2946;
- d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 129;
- d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 130;
- d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 132;
- d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 135.

GIURISPRUDENZA:

- 1)** Cass., Sez. 2, Sentenza 14 novembre 1994, n. 9562 (Rv. 488582);
- 2)** Cass., Sez. 2, Sentenza 29 dicembre 1994, n. 11281 (Rv. 489460);
- 3)** Cass., Sez. 1, Sentenza 26 giugno 1995, n. 7216 (Rv. 493104);
- 4)** Cass., Sez. 2, Sentenza 29 agosto 1997, n. 8234 (Rv. 507329);
- 5)** Cass., Sez. 2, Sentenza 3 settembre 1997, n. 8439 (Rv. 507497);
- 6)** Cass., Sez. 2, Sentenza 12 maggio 2000, n. 6089 (Testo);
- 7)** Cass., Sez. 2, Sentenza 7 giugno 2000, n. 7718 (Rv. 537377);
- 8)** Cass., Sez. 2, Sentenza 19 giugno 2000, n. 8294 (Testo);
- 9)** Cass., Sez. 2, Sentenza 29 maggio 2001, n. 7307 (Rv. 547106);
- 10)** Cass., Sez. 2, Sentenza 13 dicembre 2001, n. 15758 (Rv. 551110);
- 11)** Cass., Sez. 2, Sentenza 3 gennaio 2002, n. 29 (Rv. 551370);

- 12)** Cass., Sez. U, Sentenza 21 giugno 2005, n. 13294 (Testo);
- 13)** Cass., Sez. 2, Sentenza 15 dicembre 2006, n. 26943 (Rv. 594122);
- 14)** Cass., Sez. 2, Sentenza 7 febbraio 2007, n. 2631 (Rv. 595315);
- 15)** Cass., Sez. 2, Sentenza 7 marzo 2007, n. 5202 (Rv. 595407);
- 16)** Cass., Sez. 2, Sentenza 31 ottobre 2008, n. 26327 (Rv. 605565);
- 17)** Cass., Sez. 3, Sentenza 19 marzo 2009, n. 6670 (Rv. 607084);
- 18)** Cass., Sez. 2, Sentenza 26 marzo 2010, n. 7301 (Rv. 612288);
- 19)** Cass., Sez. 2, Sentenza 21 maggio 2010, n. 12519 (Rv. 613167);
- 20)** Cass., Sez. 3, Sentenza 14 gennaio 2011, n. 747 (Testo);

DOTTRINA:

- 21)** G. PUGLIESE, *Questioni in materia di vizi redibitori*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1944, p. 303 ss.;
- 22)** D. BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, 3^a ed., Torino, 1951;
- 23)** L. MENGONI, *Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, I, p. 3 ss.;
- 24)** G. GORLA, *Azione redibitoria*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 875 ss.;
- 25)** F. MARTORANO, *La tutela del compratore per i vizi della cosa*, Napoli, 1959;
- 26)** R. LUZZATTO, *La compravendita*, Torino, 1961;
- 27)** D. RUBINO, *La compravendita*, 2^a ed., in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, XXIII, Milano, 1971;
- 28)** P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita*, 2^a ed., in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1981;
- 29)** L. CABELLA PISU, *Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali*, Milano, 1983;
- 30)** L. GARDANI CONTURSI LISI, *La compravendita*, 2^a ed., in *Giur. sist. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1985;
- 31)** C.G. TERRANOVA, *La garanzia per vizi della cosa venduta*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, p. 69 ss.;
- 32)** G. MIRABELLI, *I singoli contratti (artt. 1470-1765)*, 3^a ed., in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1991;
- 33)** C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, 2^a ed., in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da F. Vassalli, VII, 1, Torino, 1993;
- 34)** A. GIANOLA, *Verso il riconoscimento della promessa atipica, informale, gratuita ma interessata*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, c. 1921 ss.;
- 35)** A. DI MAJO, *Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, p. 1 ss.;
- 36)** G. TRAVAGLINO, *Compravendita, vizi della cosa, azioni edilizie e novazione oggettiva*, in *Corr. giur.*, 2005, p. 1694 ss.;
- 37)** E. CAMILLERI, *Garanzia per vizi ed impegno del venditore alla riparazione del bene: note critiche a margine di Cass. Sez. Un. n. 13294/2005*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, p. 469 ss.;
- 38)** G. CAPILLI, *Sull'assunzione dell'impegno da parte del venditore di eliminare i vizi della cosa*, in *Contratti*, 2006, p. 572 ss.;

- 39) A. CERULO, *Riconoscimento dei vizi della cosa venduta e novazione dell'obbligazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, II, p. 425 ss.;
- 40) G. DE NOVA, *La disciplina della vendita dei beni di consumo nel «Codice» del consumo*, in *Contratti*, 2006, p. 391 ss.;
- 41) A. LANOTTE, *Impegno di riparare il bene difettoso come riconoscimento del debito*, in *Foro it.*, 2006, I, c. 2424 ss.;
- 42) R. FADDA, *La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita (dal codice civile al codice del consumo)*, Napoli, 2007;
- 43) A. LUMINOSO, *Armonizzazione del diritto europeo e disarmonie del diritto interno: il caso dei contratti di alienazione e dei contratti d'opera*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 469 ss.;
- 44) M.P. MANTOVANI, *I vizi redibitori nel contratto di compravendita*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 58 ss.;
- 45) E. CARBONE, *L'intenzione di novare*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, I, p. 313 ss.;
- 46) P. GENTILE, *Il riconoscimento dei vizi e gli effetti dell'impegno del venditore ad eliminarli*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 603 ss.;
- 47) E. RUSSO, *Vendita e consenso traslativo*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2010;
- 48) A. CERULO, *L'impegno del venditore di eliminare i vizi del bene compravenduto: vecchie e nuove incertezze in tema di prescrizione dell'azione del compratore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, p. 805 ss.;
- 49) R. FELTKAMP, F. VANBOSSELE, *The Optional Common European Sales Law for European Contract Law: Better Buyer's Remedies for Seller's Non-performance in Sales of Goods?*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2011, p. 873 ss.;
- 50) S. KRUISINGA, *The Seller's Right to Cure in the CISG and the Common European Sales Law*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2011, p. 907 ss.;
- 51) O. LANDO, *Comments and Questions Relating to the European Commission's Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2011, p. 717 ss.;
- 52) A. LUMINOSO, *La compravendita*, 7^a ed., Torino, 2011;
- 53) R. CAMPIONE, *La sostituzione del bene, quale azione di esatto adempimento, nel sistema codicistico di tutela dell'acquirente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 53 ss.;
- 54) S. MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2012;
- 55) S. MAZZAMUTO, A. PLAIA, *I rimedi nel diritto privato europeo*, Torino, 2012;
- 56) M. MELI, *Proposta di Regolamento - Diritto comune europeo della vendita*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, p. 183 ss.;

PROPOSTE:

- 57) O. LANDO ET ALII, *Principles of European Contract Law*, III, The Hague-London-New York, 2003;
- 58) EUROPEAN COMMISSION, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law*, COM(2011) 635 final, 2011/0284 (COD).